



PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS. 36/2023, SVOLTA IN MODALITA' TELEMATICA PER L'APPALTO DI FORNITURE DI MATERIALI, ATTREZZATURE E ALTRO PER LA REALIZZAZIONE DEI LABORATORI I.T.S. CAMPANIA MODA, RELATIVI AL PROGETTO "MODA 4.0 E INNOVAZIONE" PNRR – M.4 C.1 I.1.5 - CUP: I64D23000690006

SUDDIVISA NEI SEGUENTI 2 LOTTI:

**Lotto 1: Laboratorio per produzione pelletteria di Arzano (NA) via Sette Re - cap 80022
CIG : B00DDF3A29**

**Lotto 2: Laboratorio per prototipia pelletteria di Napoli (NA) Corso Lucci, 156 – cap 80142
CIG: B00DDF4AFC**

DISCIPLINARE DI GARA

INDICE DEL DISCIPLINARE

Art. 1 - PREMESSA.....	3
Art. 2 - DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI, COMUNICAZIONI.....	3
Art. 3 - OGGETTO ED IMPORTO.....	4
Art. 4 - DURATA DELL'APPALTO E CLAUSOLA DI REVISIONE DEI PREZZI ..	5
Art. 5 - REQUISITI INFORMATICI PER LA PARTECIPAZIONE	5
Art. 6 - OPERATORI AMMESSI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	6
Art. 7 - REQUISITI DI ORDINE GENERALE E CAUSE DI ESCLUSIONE	7
Art. 8 - REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA	8
REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE.....	8
REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA	8
REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE	8
Art. 9 - CONCORRENTI PURISOGGETTIVI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE.	9
Art. 10 - CONDIZIONI DI ESECUZIONE PNRR.....	10
Art. 11 - AVVALIMENTO.....	10
Art. 12 - SUBAPPALTO.....	11
Art. 13 - GARANZIA PROVVISORIA	11
Art. 14 - SOPRALLUOGO.....	13
Art. 15 - IDENTIFICAZIONE SUL SISTEMA TELEMATICO	13
Art. 16 - PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.....	13
Art. 17 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE.....	14
REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE.....	14
Art. 18 - SOCCORSO ISTRUTTORIO	15



Art. 19 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	16
Art. 20 - OFFERTA TECNICA.....	21
Art. 21 - OFFERTA ECONOMICA.....	21
Art. 22 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	21
Art. 23 - COMMISSIONE GIUDICATRICE.....	22
Art. 24 - SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA.....	23
Art. 25 - VERIFICA DI ANOMALIA.....	24
Art. 26 - AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO.....	25
Art. 27 - OBBLIGHI IN FASE DI ESECUZIONE LEGATI AL PNRR	26
Art. 28 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI	26
Art. 29 - ACCESSO AGLI ATTI.....	27
Art. 30 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	27
Art. 31 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	27
Art. 32 - CLAUSOLE FINALI.....	29



Art. 1 - PREMESSA

1. Con delibera del 19 gennaio 2024, la Fondazione I.T.S. Campania Moda ha disposto di affidare la gara, suddivisa in 2 lotti, per le Forniture di materiali, attrezzature e altro per la realizzazione dei laboratori I.T.S. Campania Moda relativi al progetto “Moda 4.0 e Innovazione”.
2. L'appalto è finanziato con fondi PNRR. Perciò, la procedura di affidamento e il contratto sono disciplinati dal d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36: Codice dei contratti pubblici (in seguito, solo Codice), e dalla disciplina speciale per appalti PNRR, di cui, in particolare, al d.l. 31 maggio 2021, n. 77 e successive modifiche e integrazioni.
3. L'affidamento avverrà mediante procedura aperta di cui all'art. 71 del Codice, svolta in modalità telematica (secondo la disciplina di cui all'art. 2.2 che segue), e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata ai sensi dell'art. 108 del Codice.
4. Il luogo di esecuzione della fornitura è:
Laboratorio per produzione pelletteria in Arzano (NA) Via Sette Re - Cap 80022 (Codice NUTS: ITF33);
Laboratorio per prototipia pelletteria in Napoli (NA) Corso Lucci, 156 80142 (Codice NUTS: ITF33).
5. L'appalto è suddiviso in 2 lotti.
6. La stazione appaltante è la Fondazione I.T.S. Campania Moda con sede in Napoli (Italy), Via G. Pica 62 – 80142, +39 081 28.71.99, C.F. e P.IVA 08893641210 - *info@itscampaniamoda.it*, p.e.c. *itscampaniamoda@pec.it*
7. Il RUP è Teresa Lettieri, Presidente della Fondazione.
8. Il **Responsabile della procedura di gara** è Teresa Lettieri.

Art. 2 - DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI, COMUNICAZIONI

1. La procedura è disciplinata dai seguenti documenti: (ove allegati al presente disciplinare dovranno essere compilati e sottoscritti dall' offerente).
 - bando di gara;
 - disciplinare di gara;
 - Capitolato speciale;
 - Schema contratto;
 - Dichiarazione impresa ausiliaria;
 - Dichiarazione impresa consorziata per la quale il Consorzio concorre;
 - Patto d'integrità;
 - Dichiarazione segreti tecnici o commerciali contenuti nell'offerta tecnica;
 - Autodichiarazione DNSH;
 - Dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari;
 - Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi;
 - Dichiarazione di titolare effettivo;
 - Autocertificazione antimafia
2. Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla gara in oggetto dovranno essere formulate attraverso l'apposita funzione “Richiesta chiarimenti”, nella pagina di dettaglio della presente gara, sul sito



Traspare della Fondazione Its Campania Moda. Si precisa che l'Amministrazione aggiudicatrice darà risposta alle richieste di chiarimenti, entro il 16 febbraio 2024, degli operatori economici inerenti alle modalità di funzionamento della piattaforma TRASPRARE e alla documentazione di gara, ma non a quesiti relativi al possesso dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara ed indicati nel presente disciplinare. La verifica circa il possesso dei suddetti requisiti, infatti, è rimessa alla valutazione del Seggio di gara, in seduta pubblica, ai fini dell'abilitazione alla gara di appalto.

3. Le risposte ai chiarimenti formulati da parte degli operatori economici vengono pubblicate sul sito nella sezione "CHIARIMENTI" posta all'interno della pagina di dettaglio della gara.
4. Ai sensi dell'art. 88, comma 3, del Codice, le risposte alle richieste presentate in tempo utile verranno fornite non più tardi di 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non sono ammesse richieste di chiarimenti telefoniche.
5. Tutte le comunicazioni e le richieste ai concorrenti saranno effettuate utilizzando le apposite funzionalità presenti nel sito www.fondazioneitscampaniamoda.traspare.com e sono accessibili nella sezione "Chiarimenti": è onere dell'operatore economico prenderne visione.
6. Anche le comunicazioni di cui all'art. 90 del d. lgs. 36/2023 saranno fatte, all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) indicato dall'operatore economico: è pertanto onere dei concorrenti inserire il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) su tale piattaforma, aggiornando i propri dati presenti sul sistema.
7. L'operatore economico è tenuto a verificare e tenere sotto controllo in maniera continuativa e sollecita l'Area "Chiarimenti" e tutte le sezioni informative presenti su fondazioneitscampaniamoda.traspare.com, le caselle di Posta Elettronica Certificata ed e-mail da questo indicate. I concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate non vengano respinte né trattate come *spam* dal proprio sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a verificare costantemente sul sistema la presenza di comunicazioni.
8. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario o al consorzio (o all'impresa designata come consortile) si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
9. In caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
10. In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
11. In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

Art. 3 - OGGETTO ED IMPORTO

1. La procedura ha per oggetto la fornitura di seguito descritta: Forniture di materiali, attrezzature e altro per la realizzazione dei laboratori I.T.S. Campania Moda relativi al progetto "Moda 4.0 e Innovazione"
2. L'appalto è suddiviso nei seguenti lotti:



n.	Descrizione servizi/beni/lavori	CPV	Importo
1	Laboratorio per produzione pelletteria di Arzano (NA) CIG : B00DDF3A29	42700000-3	310.000,00 €
2	Laboratorio per prototipia pelletteria di Corso Lucci, Napoli CIG: B00DDF4AFC	42700000-3	310.000,00 €
	A) Importo a base di gara		620.000,00 €
	B) Oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, relativi a ciascun lotto		1.000,00€
	A) + B) Importo complessivo		622.000,00 €

- Ciascun lotto della procedura darà vita ad un contratto di appalto autonomo. I concorrenti potranno decidere se partecipare a uno o più lotti. L'aggiudicazione di un lotto ad un concorrente non osta all'aggiudicazione di altri lotti al medesimo concorrente.
- L'importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, e, trattandosi di appalto di fornitura con installazione e formazione, il concorrente deve indicare nell'offerta economica, a pena di esclusione, i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell'art. 108, comma 9, del d.lgs. n. 36 del 2023.

Art. 4 - DURATA DELL'APPALTO E CLAUSOLA DI REVISIONE DEI PREZZI

- In relazione al lotto 1 la fornitura dovrà essere completata entro 365 giorni, decorrenti dalla stipulazione del contratto, salvo proroga per fatto o colpa non imputabile al fornitore.
- In relazione al lotto 2, la fornitura dovrà essere completata entro il termine essenziale di 120 giorni, decorrenti dalla stipulazione del contratto.
- Si applica la clausola di revisione dei prezzi di cui all'art. 60, comma 2, del Codice; ai fini dell'applicazione della presente clausola, si considera l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), al netto dei tabacchi.

Art. 5 - REQUISITI INFORMATICI PER LA PARTECIPAZIONE

- La disciplina per lo svolgimento con modalità telematica delle procedure di gara è contenuta nel presente disciplinare. Ai fini della partecipazione alla presente procedura sono necessari:
 - la previa registrazione alla Piattaforma TRASPARE della Fondazione Its Campania Moda con le modalità successivamente indicate;
 - il possesso e l'utilizzo della firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lett. s), del d.lgs. n. 82 del



2005 ovvero il possesso di un certificato qualificato di firma elettronica che, al momento della sottoscrizione e al momento della presentazione offerte, risulti in corso di validità ovvero non risulti scaduto, revocato o sospeso. Ai sensi del Regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, il certificato qualificato dovrà essere rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificati presenti nella lista di fiducia (*trusted list*) pubblicata dallo Stato membro in cui è stabilito. Al fine di verificare la validità delle firme digitali e delle firme elettroniche qualificate basate su certificati rilasciati da tutti i soggetti in Europa, la Commissione europea ha reso disponibile un'applicazione *open source* utilizzabile *on line* sul sito dell'Agenzia per l'Italia Digitale nella sezione *Software* di verifica. La Stazione Appaltante utilizzerà tale applicazione per il riconoscimento e la verifica dei documenti informatici sottoscritti nei diversi Stati Membri della Comunità.

2. I documenti informatici trasmessi attraverso il sistema dovranno essere preferibilmente nei seguenti formati, atti a garantire più agevole lettura, trasmissione ed affidabile conservazione nel tempo:
 - PDF /A RTF per i documenti di testo o tabellari;
 - PDF /A JPG per le immagini.
3. La stazione appaltante non assume responsabilità della eventuale non leggibilità di documenti inseriti sul sistema in formati diversi da quelli suggeriti.

Art. 6 - OPERATORI AMMESSI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

1. Gli operatori economici possono partecipare alla presente procedura in forma singola o associata.
2. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.
3. I consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.
4. Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice.
5. L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
6. Il concorrente che partecipa al singolo lotto in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:
 - partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
 - partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
 - partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per il singolo lotto, in forma singola o associata;



- partecipazione di un consorzio - impresa che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.
7. Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro cinque giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Art. 7 - REQUISITI DI ORDINE GENERALE E CAUSE DI ESCLUSIONE

1. I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice, nonché degli ulteriori requisiti indicati nei successivi commi 6, 7 e 8.
2. Le circostanze di cui all'art. 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'art. 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.
3. La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE). L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.
4. Sono esclusi, altresì, gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.
5. Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti e che non consegnano, al momento della presentazione dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'art. 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, l'operatore economico è ammesso se presenta, con la documentazione amministrativa, copia del rapporto predetto, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.
6. **Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. *self cleaning*) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.**
7. Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:
 - descrive le misure adottate ai sensi dell'art. 96, comma 6 del Codice;
 - motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. In tal caso, l'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.
8. Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'art. 96 del Codice, dandone comunicazione alla stazione appaltante.
9. Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale



collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

10. Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.
11. Non può avvalersi del *self-cleaning* l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.
12. Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Art. 8 - REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

1. I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.
2. La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).
3. L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

I requisiti seguenti valgono per tutti i lotti di gara.

REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

4. Ciascun concorrente, quale che sia il numero dei lotti ai quali partecipa, deve possedere il seguente requisito:
 - a) Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto del lotto o dei lotti a cui partecipa il concorrente.
5. Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia è richiesta l'iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.
6. Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

7. Ciascun concorrente, per ciascun lotto al quale partecipa, deve possedere il seguente requisito:
 - a) Fatturato globale maturato nel triennio precedente almeno pari al doppio del lotto di partecipazione
8. La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:
 - per le società di capitali: bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
 - per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
 - dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura



(importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

9. Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

10. Ciascun concorrente, per ciascun lotto al quale partecipa, deve possedere il seguente requisito:
- a) Esecuzione negli ultimi tre anni di almeno una fornitura analoga a quella di ciascun lotto cui l'impresa intende partecipare.
11. La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:
- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
 - contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
 - attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
 - contratti stipulati con privati, e/o copia delle fatture quietanzate o dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

Art. 9 - CONCORRENTI PLURISOGGETTIVI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

1. In caso di partecipazione di raggruppamenti temporanei di imprese e/o di consorzi ordinari di concorrenti (costituendi o costituiti), i requisiti di cui all'**art. 7** e all'**art. 8.4.A** devono essere soddisfatti da ciascuno dei soggetti raggruppati/raggruppandi o consorziati/consorziandi. I requisiti di cui agli artt. **8.7.A** e **8.10.A** devono essere soddisfatti complessivamente dalle imprese componenti il Raggruppamento Temporaneo (o dalle imprese di Consorzio ordinario indicate come esecutrici), fermo restando che ciascuna imprese deve avere una quota di possesso dei requisiti, almeno pari alla quota di esecuzione del contratto.
2. In caso di partecipazione di consorzi artigiani o cooperativi, i requisiti di cui all'**art. 7** e all'**art. 8.4.A** devono essere soddisfatti sia dal Consorzio, sia da ciascuna dalle imprese esecutrici; i requisiti di cui agli artt. **8.7.A** e **8.10.A** devono essere soddisfatti dal Consorzio (che può far valere i mezzi nelle disponibilità delle proprie consorziate).
3. In caso di partecipazione di consorzi stabili, i requisiti di cui all'**art. 7** e all'**art. 8.4.A** devono essere soddisfatti sia dal Consorzio, sia da ciascuna dalle imprese esecutrici; i requisiti di cui agli artt. **8.7.A** e **8.10.A** devono essere soddisfatti dal Consorzio, anche per cumulo dei requisiti posseduti dalle imprese consorziate.
4. Le aggregazioni di retisti di cui all'art. 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:
 - a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
 - b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva



di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.
- d) per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Art. 10 - CONDIZIONE DI ESECUZIONE PNRR

1. Ai sensi dell'art. 47, comma 7, del d.l. 31 maggio 2021, n. 77, si precisa che i lotti di cui alla presente procedura hanno un dimensionamento quali/quantitativo tale da non incidere in modo cospicuo sui montanti di attività dei potenziali fornitori e pertanto non richiedono a questi ultimi uno sforzo organizzativo tale da imporre un aumento degli organici. Pertanto, si ritiene non concreta l'eventualità che i potenziali fornitori debbano ricorrere ad un numero di nuove assunzioni superiori a 2 per l'esecuzione dell'appalto. Conseguentemente si ritiene che sussistano giuste ragioni per non applicare le condizioni di esecuzione previste dall'art. 47, comma 4, del citato d.l., anche ai sensi di quanto disposto dalle Linee guida di cui al decreto 7 dicembre 2021 della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunità.

Art. 11 - AVVALIMENTO

1. Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale e/o per migliorare la propria offerta.
2. Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.
3. Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, **pena l'esclusione** di entrambi i soggetti.
4. Ai sensi dell'art. 372, comma 4, del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'art. 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'art. 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.
5. Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
6. Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di cui all'**art. 7** e quello di cui all'**art. 8.4.A**



del presente disciplinare.

7. L'ausiliario deve:
 - a) possedere i requisiti previsti dall'**art. 7** del presente disciplinare e dichiararli presentando un proprio DGUE e il modello, da compilare nelle parti pertinenti;
 - b) possedere i requisiti di cui all'**art. 7** del presente disciplinare oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE e nel modello;
 - c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.
8. Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.
9. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.
10. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.
11. **Non è sanabile** la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
12. Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.
13. Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'art. 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, **pena l'esclusione** dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta **l'esclusione** del concorrente.

Art. 12 - SUBAPPALTO

1. Il subappalto è disciplinato dall'art. 119 del Codice.
2. Il concorrente indica nel DGUE le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.
3. Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

Art. 13 - GARANZIA PROVVISORIA

1. L'offerta per ciascun lotto è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 2% del valore del lotto, ai sensi dell'art. 106, comma 1, del Codice.
2. Si applicano le riduzioni di cui all'art. 106, comma 8, del Codice. Per fruire delle riduzioni il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce



copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

3. Il concorrente, in caso di partecipazione a più lotti, può alternativamente:
 - prestare tante distinte ed autonome garanzie provvisorie quanti sono i lotti cui si intende partecipare;
 - prestare un'unica garanzia di importo pari alla somma degli importi stabiliti per i lotti cui intende partecipare. Nella garanzia sono indicati espressamente i singoli lotti per i quali la stessa viene prestata, nonché gli importi di dettaglio delle singole cauzioni riferite a ciascun lotto.
4. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione.
5. La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto corrente dedicato intestato a Fondazione Istituto Tecnico superiore Campania Moda : Istituto bancario: Banca di credito Popolare
Iban: IT94T0514222100CC1016046524,
ABI : 05142,
CAB 22100,
CONTO: CC1016046524,
CIN: T
Codice Bic swift: BCPTITNXXX
6. La fideiussione può essere rilasciata:
 - da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
 - da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
7. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
 - <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
 - <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
 - http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp
8. La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.
9. La fideiussione deve:
 - a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
 - b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
 - c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico



del 16 settembre 2022 n. 193;

- d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
 - e) prevedere espressamente:
 - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del Codice civile;
 - la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957, secondo comma, del Codice civile;
 - l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
 - il foro esclusivo di Napoli per le controversie con la Stazione Appaltante.
 - f) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.
10. In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.
11. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.
12. Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Art. 14 - SOPRALLUOGO

1. Il sopralluogo non è previsto.

Art. 15 - IDENTIFICAZIONE SUL SISTEMA TELEMATICO

1. Per partecipare alla procedura i concorrenti interessati dovranno identificarsi sulla piattaforma TRASPARE accedendo al link fondazioneitscampaniamoda.traspares.com e completando la procedura di registrazione on-line presente sul Sistema.
2. La registrazione, completamente gratuita, avviene preferibilmente utilizzando un certificato digitale di autenticazione, in subordine tramite userid e password. Il certificato digitale e/o l'userid e password utilizzati in sede di registrazione sono necessari per ogni successivo accesso ai documenti della procedura.
3. L'utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso, a mezzo della quale verrà identificato dall'Amministrazione aggiudicatrice, e la password.
4. Istruzioni dettagliate su come completare la procedura di registrazione sono disponibili sul sito stesso nella sezione dedicata alla procedura di registrazione o possono essere richieste al call center del gestore del Sistema Telematico al numero 0881.665131 o al Customer Support di TRASPARE

Art. 16 - PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

1. I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a quanto riportato nella tabella che segue secondo le



modalità di cui alla delibera ANAC n. 621 del 20.12.2022.

- Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata **inammissibile**. Il contributo è dovuto per ciascun lotto per il quale si presenta offerta secondo gli importi descritti nella sottostante tabella:

Numero lotto	Importo contributo ANAC
1	€33,00
2	€33,00

- La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del FVOE ai fini dell'ammissione alla gara.
- Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è **escluso** dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

Art. 17 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

- L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.
- Le dichiarazioni sostitutive devono essere composte ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
- La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.
- L'offerta deve pervenire entro 30 giorni dalla trasmissione all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione Europea per il tramite della Banca dati nazionale dei contratti pubblici.
- La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta. Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.
- Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.
- Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di megabyte per singolo file indicato dalla Piattaforma. La Piattaforma accetta esclusivamente files con i formati indicati dalla Piattaforma.

REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

- Istruzioni dettagliate su come completare la procedura di registrazione sono disponibili sul sito stesso nella



sezione dedicata alla procedura di registrazione o possono essere richieste al CallCenter del gestore del Sistema Telematico al numero, 0881.665131 o al Customer Support di TRASPARE.

9. L'“OFFERTA” è composta da:
- A – Documentazione amministrativa
 - B – Offerta tecnica
 - C – Offerta economica
10. L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.
11. Si precisa che:
- l'offerta è vincolante per il concorrente;
 - con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.
12. Al momento della ricezione delle offerte ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata in automatico dalla Piattaforma. La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda. Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/ConSORZI, sia costituiti che costituenti) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.
13. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica l'art. 101 del Codice.

Art. 18 - SOCCORSO ISTRUTTORIO

1. Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.
2. Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente
3. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:
 - il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
 - l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
 - la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso



istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
 - sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'art. 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte.
4. Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di 7 giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.
 5. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.
 6. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di **esclusione**.
 7. La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di 7 giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

Art. 19 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

1. Il concorrente dovrà presentare, inserendola negli appositi spazi previsti da TRASPARE per la documentazione amministrativa, la seguente documentazione:
 - a) (per tutti) domanda di partecipazione, secondo le indicazioni riportate sub A nel presente articolo;
 - b) (per tutti) DGUE, secondo le indicazioni riportate sub B nel presente articolo;
 - c) (se previsto) documentazione da rendere 'in casi specifici', secondo le indicazioni riportate sub C nel presente articolo;
 - d) (per tutti) documentazione da rendere per appalti PNRR, secondo le indicazioni riportate sub D nel presente articolo;
 - e) (per tutti) prova del pagamento del contributo all'ANAC di cui all'art. 16 del presente disciplinare;
 - f) (per tutti) cauzione provvisoria di cui all'art. 13 del presente disciplinare;
 - g) (per tutti) ricevuta imposta di bollo del valore di € 16,00, secondo le indicazioni riportate sub F nel presente articolo;
 - h) (per tutti) Patto di integrità sottoscritto per accettazione, secondo le indicazioni riportate sub G nel presente articolo.

A - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

2. La domanda di partecipazione viene generata automaticamente dal sistema telematico TRASPARE in seguito all'imputazione dei dati richiesti nei *form online*.
3. Nella domanda di partecipazione il concorrente dovrà indicare per quale/i lotto/i concorre.
4. Il concorrente dovrà indicare tutti i soggetti che ricoprono le cariche di:
 - titolare e direttore tecnico per le imprese individuali;



- socio e direttore tecnico per le s.n.c.;
 - socio accomandatario e direttore tecnico per le s.a.s.;
 - per gli altri tipi di società: legale rappresentante, membri del CdA muniti del potere di rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza e dei soggetti comunque muniti di rappresentanza, membri del collegio sindacale, direttori tecnici;
 - i dati identificativi del socio unico.
5. **ATTENZIONE:** la domanda di partecipazione dovrà essere firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore dell'impresa concorrente. In caso di procuratore, dovrà essere inserita una copia scannerizzata della procura stessa
6. In caso di RTI costituendo, ciascuna impresa componente il raggruppamento dovrà presentare la domanda di cui al presente paragrafo.
- B - DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO**
7. Il DGUE, reperibile sul sistema, deve essere scaricato e compilato relativamente
- **alla parte II: Informazioni sull'operatore economico – tutte le sezioni,**
 - **alla parte III: Motivi di esclusione – tutte le sezioni,**
 - **alla parte IV: Criteri di selezione: Sezione B – Capacità economica e finanziaria, Sezione C – Capacità tecniche e professionali,**
 - **alla parte VI: Dichiarazioni finali – tutte le dichiarazioni ivi contenute.**
8. Il DGUE deve essere sottoscritto con firma digitale dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente ed inserito sul sistema telematico nell'apposito spazio previsto.
9. L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di *self-cleaning* adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.
10. L'operatore economico adotta le misure di *self-cleaning* che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.
11. Se l'operatore economico omette di comunicare la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante o il Comune ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.
12. In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione o affitto d'azienda, le dichiarazioni devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 94 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, che si è fusa o che ha ceduto o dato in affitto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
13. Nel caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, i DGUE dovranno essere compilati e firmati digitalmente (dal titolare o legale rappresentante o procuratore) da ciascun membro facente parte del Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti. L'inserimento di tali documenti nel sistema avviene a cura del soggetto indicato quale mandatario.
14. Nel caso di Consorzio di cui alle lett. b), c) e d) del comma 2 dell'art. 65 del Codice il DGUE dovrà essere compilato e firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del Consorzio e da ciascuna delle consorziate esecutrici per le quali il medesimo Consorzio concorre. Ciascuna consorziata esecuttrice deve indicare nel proprio DGUE le generalità di tutti i soggetti che ricoprono le cariche di cui all'art. 94 c.3 del Codice. I DGUE, resi e firmati digitalmente da ogni consorziata, devono essere inseriti nell'apposito spazio previsto sul sistema telematico direttamente dal Consorzio.
15. In caso di avvalimento, volontario o necessario in presenza di concordato preventivo (art. 186- bis R.D.267/1942) anche il legale rappresentante di ciascuna impresa ausiliaria deve compilare e firmare un proprio DGUE e tutti i documenti devono essere caricati sul sistema dal legale rappresentante del concorrente o della mandataria.



C - DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE IN CASI SPECIFICI

16. L'operatore economico ammesso al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 372 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 dichiara, inoltre, ai sensi degli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandatario di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186-*bis*, comma 6 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267.
17. In caso di ricorso all'avvalimento, il concorrente, **per ciascuna ausiliaria**, allega:
- il DGUE e il Modello a firma dell'ausiliaria;
 - la dichiarazione di avvalimento;
 - il contratto di avvalimento
18. **Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.**
19. **I raggruppamenti temporanei già costituiti debbono presentare altresì:**
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
 - dichiarazione delle parti della fornitura, ovvero della percentuale di fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. (Mod. – Dichiarazioni integrative al DGUE)
20. **I consorzi ordinari o GEIE già costituiti debbono presentare altresì:**
- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
 - dichiarazione delle parti della fornitura, ovvero della percentuale di fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati. (Mod. – Dichiarazioni integrative al DGUE)
21. **I raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti debbono presentare altresì** una dichiarazione resa da ciascun concorrente, attestante:
- a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. (Mod. – Dichiarazioni integrative al DGUE)
22. **Le reti dotate di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica debbono altresì presentare:**
- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
 - dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
 - dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. (Mod. – Dichiarazioni integrative al DGUE)
23. **Le reti dotate di un organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica debbono altresì presentare:**
- copia del contratto di rete;
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
 - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di



servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. (Mod. – Dichiarazioni integrative al DGUE)

24. Le reti (con organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti) che partecipano nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo debbono altresì presentare:

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - (i) copia del contratto di rete
 - (ii) copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
 - (iii) dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno seguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
(Mod. – Dichiarazioni integrative al DGUE)
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - (iv) copia del contratto di rete
 - (v) dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. (Mod. – Dichiarazioni integrative al DGUE)

D - DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE - PNRR

25. **Dichiarazione assenza conflitti di interesse**, come da Modello, allegato al presente Disciplinare. In caso di procuratore deve essere allegato originale o copia, conforme all'originale, della procura.
26. **Attestazione del rispetto di ulteriori principi e delle condizionalità nell'ambito degli interventi a valere sul PNRR** (resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.), secondo il Modello, allegato al presente Disciplinare.
27. **Dichiarazione relativa ai principi DNSH**, resa dal legale rappresentante o dal titolare o dal procuratore del Concorrente, come da Modello.
28. **Autodichiarazione identificazione titolare effettivo**, come da Modello allegato al presente Disciplinare.
29. **Dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari** come da Modello allegato al presente Disciplinare.
30. **Le dichiarazioni di cui ai punti 26, 27, 28, 29 e 30 devono essere presentate da ciascun operatore economico e sottoscritte con firma digitale. In caso di concorrente con idoneità plurisoggettiva, devono essere presentate:**
 - da tutte le imprese componenti il RTI sia costituito che costituendo; da tutte le imprese componenti il Consorzio, in caso di Consorzi ordinari di concorrenti costituenti; da tutte le imprese indicate come esecutrici (oltre che dal Consorzio), in caso di Consorzi ordinari di concorrenti già costituiti;
 - dal Consorzio e da tutte le imprese consorziate indicate quali esecutrici, in caso di Consorzi **di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice.**
31. **Per gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti:** copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'art. 46 del decreto legislativo n. 198/2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali



aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

E – IMPOSTA DI BOLLO

La domanda di partecipazione deve essere presentata in bollo, nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il concorrente dovrà produrre la ricevuta del versamento inserendola sulla piattaforma TRASPARE nell'apposito spazio creato dalla S.A.

N.B. In caso di partecipazione in raggruppamento costituendo solo la mandataria/delegataria è tenuta al versamento della marca da bollo. Pertanto, l'obbligo di versamento non è previsto per gli altri membri dell'operatore riunito.

Il pagamento dell'imposta è del valore di € 16,00 da effettuarsi tramite una delle seguenti modalità:

- modello F24 - Versamenti con "elementi identificativi" (F24 ELIDE). Il modello di versamento deve contenere l'indicazione dei codici fiscali delle parti e del Codice Identificativo di Gara (CIG), nonché il codice tributo 1573.
- acquisto della marca da bollo cartacea da annullare mediante apposizione del numero di CIG. L'operatore economico provvederà ad allegare copia del contrassegno in formato pdf con l'annotazione del numero seriale della marca. In seguito, potrà essere chiesto l'originale cartaceo al concorrente che si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni. servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate per l'acquisto della marca da bollo digitale, seguendo le istruzioni indicate una volta effettuato il collegamento con il servizio.solo per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico a favore del bilancio dello Stato oppure dei conti di Tesoreria, utilizzando il codice IBAN : IT07Y010003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento. A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario.

F – PATTO DI INTEGRITÀ

Ogni concorrente dovrà obbligatoriamente sottoscrivere per accettazione il "Patto di integrità" di cui all'art. 1 comma 17 della L. 190/2012.

I concorrenti dovranno:

- Scaricare sul proprio pc il documento "**Patto di integrità**";
- Compilare e firmare digitalmente il documento;
- inserire nel sistema il documento compilato e firmato digitalmente nell'apposito spazio "Patto di Integrità".

Art. 20 - OFFERTA TECNICA

1. L'operatore economico inserisce per ogni singolo lotto la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Piattaforma a pena di inammissibilità dell'offerta e deve contenere, a pena di **esclusione**, i documenti indicati nell'art. 5 del Capitolato tecnico.
2. L'operatore economico, inoltre, deve inserire nello spazio dedicato il modello predisposto dalla S.A. concernente la Dichiarazione sui segreti tecnici o commerciali contenuti nell'offerta tecnica.
3. Nel caso di Raggruppamento Temporaneo già costituito o Consorzio Stabile di concorrenti, il *file* (formato .pdf) deve essere sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante (o dal procuratore generale o speciale i cui poteri dovranno essere comprovati mediante inserimento di copia della procura nella documentazione amministrativa) dell'impresa mandataria o del consorzio.
4. Nel caso di Raggruppamento Temporaneo o Consorzio Ordinario non ancora formalmente costituiti, il *file* (formato .pdf) deve essere sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante (o procuratore generale o speciale, come sopra indicato) di tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati.



Art. 21 - OFFERTA ECONOMICA

1. L'operatore economico inserisce per ogni singolo lotto l'offerta economica firmata secondo le modalità di cui al precedente articolo. Deve indicare, a pena di esclusione, il ribasso percentuale al netto di Iva;
2. Verranno prese in considerazione fino a 3 cifre decimali;
3. Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

Art. 22 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

1. Ciascun lotto di fornitura è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 1, del Codice, specificandosi che, **con riferimento ad ogni singolo lotto, le offerte devono contenere a pena di esclusione, le caratteristiche minime inderogabili dei macchinari e delle apparecchiature, unitamente ai servizi base accessori, descritti negli allegati A e B (contenente layout di installazione) del capitolato tecnico.**
2. La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

T – Criterio tecnico	Punti max 70
E – Criterio economico	Punti max 30
Totale	Punti max 100

1. La procedura sarà aggiudicata al Concorrente che avrà totalizzato il punteggio complessivo più alto, rispetto agli altri concorrenti, calcolando tale punteggio come somma dei punteggi ottenuti per ogni singolo elemento di valutazione.
2. Nel Capitolato tecnico sono riportati **i parametri dei punteggi tecnici e le relative regole di attribuzione.**
3. Il punteggio massimo raggiungibile per ciascun lotto, relativamente all'offerta tecnica, è pari 70 punti.
4. Il punteggio economico sarà attribuito secondo la seguente formula:

$$P_i = 30 \times V(a)_i$$

In cui

P_i = punteggio assegnato al concorrente **i**-esimo in esame

Il coefficiente della prestazione offerta **V(a)_i** variabile tra 0 (zero) ed 1 (uno) è determinato tramite formula (interpolazione lineare)

$$V(a)_i = R_i / R_{max}$$

Dove

R_i = ribasso percentuale del concorrente **i**-esimo

R_{max} = ribasso massimo percentuale offerto

5. **Clausola di sbarramento:** si procederà all'apertura delle buste contenenti l'offerta economica dei soli concorrenti che hanno ottenuto almeno 40 (quaranta) punti su 70 (settanta) punti massimi possibili nella valutazione relativa all'offerta tecnica.



Art. 23 - COMMISSIONE GIUDICATRICE

1. La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto.
2. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 93, comma 5, del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.
3. La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".
4. La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Art. 24 - SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

1. La prima sessione ha luogo il giorno 22/02/2024, alle ore 14:00
2. La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:
 - della documentazione amministrativa;
 - delle offerte tecniche;
 - delle offerte economiche.
3. La Piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del Codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.
4. Ai sensi dell'art. 107, comma 3 del d.lgs. 36/2023, la Stazione appaltante **ha stabilito di avvalersi dell'inversione procedimentale**, fermo restando la garanzia di imparzialità e trasparenza della verifica dell'assenza dei motivi di esclusione.
5. Con l'inversione procedimentale si procede prima alla valutazione dell'offerta tecnica, poi alla valutazione dell'offerta economica, di tutti i concorrenti, infine, alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria.
6. La Commissione accede all'offerta tecnica dei concorrenti, mentre la documentazione amministrativa e l'offerta economica restano chiuse, segrete e bloccate dal sistema. Procede quindi alla verifica dell'integrità e della presenza dei documenti richiesti nel bando di gara e all'apertura delle stesse.
7. In una o più sedute riservate la Commissione giudicatrice procede all'esame e valutazione delle offerte presentate e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.
8. In seduta pubblica (opportunamente convocata) si procederà a dare comunicazione dei punteggi attribuiti sotto il profilo tecnico-qualitativo alle singole offerte e ad inserire suddetto punteggio sulla piattaforma;
9. Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche. La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte economiche di ciascun lotto saranno comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.
10. La commissione giudicatrice procede relativamente a ciascun singolo lotto all'apertura delle offerte economiche, il sistema TRASPARE in automatico:
 - effettua la valutazione delle offerte economiche, attribuendo alle stesse un punteggio:



- provvede alla sommatoria tra il punteggio tecnico e quello economico e predispone la graduatoria.
11. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.
 12. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 2 (due) giorni naturali e consecutivi. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la Commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio.
 13. Predisposta la graduatoria, il RUP procede in seduta pubblica (opportunamente convocata) a:
 - controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata dal solo concorrente primo in graduatoria;
 - verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare ed eventualmente attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui all'Art. 18.
 14. Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.
 15. L'offerta è esclusa in caso di:
 - mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
 - presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
 - presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
 - mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

Art. 25 - VERIFICA DI ANOMALIA

1. L'Amministrazione procede ai sensi di quanto previsto dall'art. 110 del Codice. Sono considerate anormalmente basse le offerte che evidenziano uno scostamento rispetto al corrispettivo stimato e posto a base di gara tale da apparire non in linea con le condizioni del mercato di riferimento. La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che appaia anormalmente bassa anche in base ad altri elementi.
2. Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi a sua discrezione della Commissione giudicatrice, ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.
3. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.
4. Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.



5. A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
6. Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.
7. Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

Art. 26 - AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

1. La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.
2. Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.
3. Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.
4. L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria e allo scorrimento della graduatoria.
5. Il contratto è stipulato da Fondazione I.T.S. Campania Moda non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'art. 18, comma 2, del Codice.
6. A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.
7. La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.
8. All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 117 del Codice.
9. Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine per fatto di Fondazione ITS Campania Moda, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali. Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.
10. La mancata o tardiva stipulazione del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.
11. L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 119, comma 3, lett. d), del Codice.
12. L'affidatario comunica a Fondazione I.T.S. Campania Moda, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della



prestazione.

13. Ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 36/2023, il contratto sarà stipulato, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell'allegato I.1, art. 3, comma 1, lettera b), in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante, con atto pubblico notarile informatico oppure mediante scrittura privata.
14. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.
15. Le spese obbligatorie relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento sono a carico dell'aggiudicatario e devono essere rimborsate entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione con le modalità che saranno comunicate dalla Stazione Appaltante. L'importo massimo presunto delle spese obbligatorie di pubblicazione è pari a € 6.700,00 Sono comunicati tempestivamente all'aggiudicatario eventuali scostamenti dall'importo indicato.
16. Le spese relative alla pubblicazione sono suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore, secondo un metodo proporzionale in base al valore dei singoli lotti.
17. Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse – ivi comprese quelle di registro ove dovute – relative alla stipulazione del contratto.
18. In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124, comma 2, del Codice.

Art. 27 - OBBLIGHI IN FASE DI ESECUZIONE LEGATI AL PNRR

1. Gli operatori economici che **occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta**, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'art. 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta.
2. **L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.**
3. Gli operatori economici che **occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta** sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte.
4. **L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.**

Art. 28 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.



2. L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:
 - gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
 - le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi; ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
3. La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.
4. Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.
5. In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
6. Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

Art. 29 - ACCESSO AGLI ATTI

1. L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle altre disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Art. 30 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Napoli, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

Art. 31 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del G.D.P.R 2016/679, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.
2. Per la presentazione dell'offerta, nonché per la stipula del contratto con l'aggiudicatario, è richiesto ai concorrenti di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (per brevità "Regolamento").
3. Ai sensi e per gli effetti della suddetta normativa, all'Amministrazione compete l'obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo.
4. In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che:
 - i dati inseriti nella "domanda di partecipazione", nelle dichiarazioni integrative, nel "DGUE" e nell'offerta tecnica vengono acquisiti ai fini della partecipazione (in particolare ai fini



dell'effettuazione della verifica dell'assenza dei motivi di esclusione, del possesso dei criteri di selezione individuati nel Bando di gara/Disciplinare allegati all'offerta nonché dell'aggiudicazione e, comunque, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti;

- i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti, oltre che ai fini di cui sopra, anche ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, compresi gli adempimenti contabili e il pagamento del corrispettivo contrattuale;
 - il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento.
5. Il trattamento dei dati verrà effettuato dal personale dell'Amministrazione aggiudicatrice e da eventuali altri addetti, preventivamente individuati, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato mediante strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.
 6. I dati potranno essere comunicati a:
 - soggetti anche esterni all'Amministrazione aggiudicatrice, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte di Commissioni di valutazione e/o di verifica o collaudo che verranno di volta in volta costituite;
 - soggetti anche esterni all'Amministrazione aggiudicatrice, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, incaricati dalla stessa per lo svolgimento di attività di supporto al RUP;
 - altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dal Codice, dalla legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. e dalla L.R. n. 40/2009;
 - a soggetti, enti o autorità a cui la comunicazione si obbligatoria in forza di disposizioni di legge o di ordini delle autorità;
 - ad amministratori di sistema;
 - per esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio.
 7. Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento.
 8. La presentazione dell'offerta e la sottoscrizione del contratto da parte del concorrente attesta l'avvenuta presa visione delle modalità relative al trattamento dei dati personali, indicate nell'informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento.
 9. Titolare del trattamento dei dati I.T.S. Campania Moda. Responsabile interno del trattamento dei dati è il Presidente di I.T.S. Campania Moda. Responsabile esterno del trattamento dei dati è il Gestore della Piattaforma TRASPARE. Incaricati del trattamento dei dati sono i dipendenti del Gestore del Sistema e dell'Amministrazione assegnati alle strutture interessate dal presente appalto.
 10. Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dal termine della procedura di gara.
 11. Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti dall'Amministrazione aggiudicatrice determina l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare alla procedura di gara.
 12. Mediante la presentazione dell'offerta l'interessato manifesta il proprio consenso al trattamento dei dati personali, anche di categorie personali di cui all'art. 9 del Reg. 679/2016.
 13. Di norma i dati forniti dagli operatori economici non rientrano nelle "categorie particolari di dati personali" di cui all'art. 9 Regolamento UE (vedi art. 22 comma 2 del D. Lgs. 10/08/2018, n. 101). I "dati



personali relativi a condanne penali e reati” di cui all’art. 10 Regolamento UE (vedi art. 22 comma 2 del D. Lgs. 10/08/2018, n. 101) sono trattati esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile. Con la sottoscrizione e l’invio della domanda di partecipazione e della propria offerta, il Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati giudiziari necessari per la partecipazione al presente procedimento.

Art. 32 - CLAUSOLE FINALI

1. Per quanto non specificamente disciplinato dal presente avviso, si applicano le disposizioni del Codice.
2. La Stazione Appaltante si riserva in ogni caso la facoltà di sospendere, modificare o annullare i termini e le condizioni della procedura, senza che comunque i soggetti interessati possano avanzare richieste a qualsiasi titolo.
3. La domanda di partecipazione non farà sorgere nessun diritto, azione, ragione o situazione di vantaggio o d’aspettativa in favore dei soggetti interessati e resta inteso che si potrà procedere all’esclusione del medesimo in ragione di cause ostative previste dalla eventuale procedura comparativa.

Il Responsabile della Procedura di gara – Presidente della Fondazione
Teresa Lettieri

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 modificato dal D.Lgs. 235/2010 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.